

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 177}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BURANI PROCACCINI**

Equiparazione della speciale indennità di accompagnamento in favore dei ciechi parziali all'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cecità parziale, pur essendo così definita, rappresenta una disabilità visiva molto grave, essa, infatti, riduce la vista ad un solo ventesimo, tenendo conto anche della possibilità di una eventuale correzione. Tale ridotta acuità visiva consente attività praticamente ridotte a zero senza l'ausilio di un accompagnatore; il cieco «ventesimista», infatti, non può leggere, muoversi al buio o nella penombra, percepire in tempo utile ostacoli in movimento come autoveicoli, riconoscere persone, in una parola svolgere le normali funzioni della vita in modo libero ed autonomo. In verità, il cieco «ventesimista» potrebbe essere equiparato al cieco assoluto da un punto vista funzionale, ma tenuto conto

che vedere la luce è pur sempre meglio che non vederla per niente, storicamente si è ritenuto di dover differenziare gli interventi in favore delle diverse categorie di ciechi.

Anche con la presente proposta di legge si conserva la differenziazione tra ciechi civili assoluti e parziali, pur ritenendo ingiusta la grande disparità economica esistente tra ciechi assoluti civili e ciechi «ventesimisti». Un aumento della indennità per questi ultimi, perciò, si impone e si ritiene equo e giusto portarla al limite dell'indennità spettante a un'altra categoria di disabili, i sordi prelinguali, la cui indennità ammonta a circa lire 330.000. Queste persone handicappate dell'udito hanno indubbiamente

gravi problemi nella vita di relazione, ma quelli dei ciechi parziali non possono dirsi certo inferiori.

L'onere derivante dall'attuazione della presente proposta di legge risulta, rapportato ai costi complessivi delle pensioni

percepite dai disabili, di lieve entità, poiché si tratta soltanto di un piccolo aumento percentuale, che, però, corrisponde alla volontà di tutte le forze sociali e politiche di migliorare le condizioni dei più deboli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione, concessa ai sordi prelinguali ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL000610